

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

Il Presidente Federale

- vista la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- preso atto che il Consiglio Federale, nella riunione del 17 maggio 2021, ha concesso delega al Presidente unitamente al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'emanazione del relativo provvedimento;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO PROPOSTO
Art. 25 bis La Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive. 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F. 3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.	Art. 25 bis La Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO

4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato.

In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si

4. INVARIATO

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.

6. INVARIATO

svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. 7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione. 8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. 9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	7. INVARIATO 8. INVARIATO 9. INVARIATO
---	---